



OBBLIGO DI ISTITUZIONE DI UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE INTRODOTTO DAL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 (denominato "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza") viene modificato l'art. 2086, secondo comma del Codice civile che in combinazione all'art. 3 del CCII, sanciscono la regola in base alla quale **tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva hanno il dovere di:**

- **istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;**
- **istituire tale assetto anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale;**
- **attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.**

Si ricorda, anche, che l'art. 2381 c.c. al comma 5 evidenzia:

- **come l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia compito, quanto alla sua istituzione e alla sua cura, degli organi delegati (consiglieri delegati, amministratore unico) che devono attenzionare l'adeguatezza in ordine alla natura e dimensione dell'impresa;**
- **come gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'adeguatezza degli assetti, sull'andamento della gestione, e sulla sua prevedibile evoluzione con cadenze temporalmente definite dallo statuto in ogni caso almeno ogni 6 mesi;**
- **come gli adeguati assetti siano la base su cui si fonda una corretta gestione di impresa anche in chiave prospettica (prevedibile evoluzione della gestione).**

L'**organo di controllo** vigila che gli assetti siano adeguati e che la gestione, anche prospettica dell'impresa, sia condotta regolarmente (art. 2403 c.c.).

L'**art. 3 D.lgs. n. 14/2019** dal titolo "*Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa*" al comma 3 dà indicazione di cosa devono consentire gli adeguati assetti al fine di prevedere l'emersione tempestiva della crisi, precisando come gli stessi devono permettere congiuntamente di:

- a) **rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;**
- c) **ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento** di cui all'art. 13, comma 2 CCII.

Il comma 4 dell'art. 3, precisa che costituiscono **segnali di crisi**:

- a) l'esistenza di debiti per **retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;**
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano **scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti**



ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

- d) l'esistenza di **una o più esposizioni debitorie** previste dall'art. 25 *novies*, comma 1 **verso creditori pubblici qualificati** (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agenzia Entrate e Riscossione).

Dall'esame dell'art. 3 commi 3 e 4 si rileva rispettivamente come **gli adeguati assetti devono consentire di tempestivamente individuare segnali di crisi** (individuando la congiunta ricorrenza dei 3 casi indicati) e **quali siano segnali di crisi**.

ASSETTI INADEGUATI

La giurisprudenza sul tema degli assetti ha ritenuto che la mancata predisposizione degli assetti rilevi quale "*grave atto di mala gestio*" con conseguente possibile attivazione delle previsioni di cui all'art. 2409 c.c. (Denuncia al Tribunale).

Dalla mancata o insufficiente adozione di un assetto adeguato, o di misure idonee e dalla mancata o intempestiva reazione a segnali di crisi, potrebbero conseguire responsabilità a carico degli amministratori e dei sindaci, nei rispettivi ruoli, verso la società, i creditori sociali e i soci. Questo comporterebbe una possibile perdita della responsabilità limitata della società che, in caso di dichiarazione di fallimento, comporterebbe una conseguente responsabilità personale dell'amministratore con il proprio patrimonio.

Ciò detto, però, il principio della *business judgement rule* ritiene che **la scelta organizzativa dell'amministratore afferisca al merito gestorio e sia quindi insindacabile nei limiti in cui sia razionale, non connotata da imprudenza e accompagnata da idonee verifiche.**

Non è, pertanto, responsabile l'amministratore che pone in essere interventi, che successivamente si rivelino inutili ad evitare la degenerazione della crisi, qualora, sulla base di una valutazione ex ante (vale a dire, ora per allora), non risultino irrazionali e ingiustificati.